

N. R.G. 2022/3013

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3013/2022****PROMOSSO DA**

., con sede in

in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti,

RICORRENTE

Il Giudice Designato dott. Fabio Letterio Ciruolo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/6/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 31/5/2022, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 118/2021, per come convertito con legge n. 147/2021, ha chiesto al tribunale di *“adottare le misure protettive di cui all'art. 6 del D.L. 118/2021 per un tempo di 180 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolare di voler: a) disporre la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS; b) disporre - conseguentemente e per l'effetto - l'inibizione di ogni procedura esecutiva sul patrimonio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS”*;

Giusta decreto dell'1/6/2022, è stata fissata l'udienza del 9/6/2022.

Il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti dei soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possono essere immediatamente attinte dai chiesti provvedimenti, cioè l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, avendo la ricorrente, altresì, provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza anche in favore dell'agente della riscossione.

All'udienza del 9/6/2022 sono comparsi la ricorrente, che ha insistito in domanda, nonché l'INPS, costituitosi con specifica memoria rappresentato dall'avv. Maria Rosaria Battiato, e l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da propri funzionari giusta delega in atti, i quali hanno chiesto che siano denegati i chiesti provvedimenti.

Premesso quanto sopra, in diritto si osserva, all'esito del contraddittorio svolto dalle parti (in particolare alla luce delle argomentazioni spese dall'INPS), come le misure protettive che in questa

sede possono venire in rilievo consistano in misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, così come storicamente intesa la relativa accezione alla luce degli istituti contenuti nell'attuale legge fallimentare (ivi di applicazione automatica) e ora cristallizzata nella definizione di cui all'art. 2, lett. p), del D.L.vo n. 14/2019 e successive modificazioni (quale disposizione utilizzabile in via interpretativa, non riscontrandosi sul punto profili innovativi rispetto alla disciplina qui in applicazione e anzi ponendosi la stessa in piena continuità; cfr. per l'affermazione di tali principi in motivazione – punto 6.3 – Cassazione civile sez. un., 14/02/2022, n. 4696).

Senza che qui serva affrontare la questione della tipicità o meno del novero delle misure protettive (tipicità per la quale, tuttavia, lasciano propendere, tra l'altro, il dettato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 del D.L.vo n. 14/2019 e l'automaticità iniziale dei loro effetti per iniziativa esclusiva del debitore anche ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n.118/2021), non è ultroneo evidenziare, in via preliminare, come la *“sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS”*, dedotta come misura protettiva, tale non sia, proprio perché non è volta a paralizzare una qualche iniziativa dei creditori, ma è volta alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili (nella specie, discendenti da obbligazioni *ex lege*).

La misura così postulata potrebbe, quindi, al più venire in considerazione come misura cautelare, in quanto sostanzialmente funzionale alla sospensione, per il periodo richiesto, degli effetti delle predette obbligazioni *ex lege*.

Premesso quanto sopra e venendo al merito, si ricorda che l'impianto normativo di cui al D.L. n. 118/2021, per come del resto esplicitato anche dal connesso contenuto applicativo del decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, richiede come presupposto per l'accesso alla soluzione negoziata della crisi, pur in assenza nell'immediatezza di un piano di impresa, *“una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio”* così da *“rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse”* (v. sez. I del citato decreto dirigenziale).

In questo quadro, è ovvio che, allorquando l'impresa chieda al tribunale i provvedimenti di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021, dovrebbe già avere individuato le ragioni della propria crisi e avere contezza del fatto se: il proprio andamento corrente possa essere sufficiente a individuare il

percorso di risanamento; il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito di iniziative industriali; si renda necessaria la cessione dell'azienda; si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa.

E infatti, i superiori requisiti minimi, che ben vengono specificati dal citato decreto dirigenziale, sono necessari per individuare, anche prima dell'instaurazione delle trattative, la prognosi che deve essere fornita al tribunale (pur in assenza, ancora, di un preciso piano di risanamento) e che serva, tra le opzioni sopra elencate, a selezionare un adeguato percorso funzioanle al superamento della crisi e, logicamente e consequenzialmente, alla successiva formulazione di proposte da sottoporre alle controparti interessate.

Non è, quindi, sufficiente per l'imprenditore affermare la mera volontà di instaurare delle trattive con i creditori (tutti o alcuni di essi) per accedere alle misure protettive e cautelari previste dal D.L. n. 118/2021, essendo, di contro, richiesto che, attraverso i superiori indici e gli scenari pronosticabili, lo stesso indaghi ed esponga il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e/o che possano derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate, così da ricavare il numero degli anni occorrenti per estinguere la posizione debitoria, il volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione e l'entità degli eventuali stralci del debito o sua cosiddetta "conversione in equity". E ciò perché la disciplina qui in esame dettaglia per gradi un percorso formale e contenutistico volto a selezionare, secondo ben precisi indici, le modalità del risanamento e l'adeguatezza delle proposte da formulare ai creditori per la ristrutturazione del debito, contemperando le esigenze di continuità aziendale con le legittime pretese dei creditori e senza che le prime possano ingiustificatamente sacrificare le seconde, così come chiaramente si evince (tra l'altro) dal dettato degli artt. 8-10 del D.L. più volte richiamato.

Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che le ragioni della crisi sarebbero da individuare nel mancato pagamento, da parte dell' _____), del dovuto maturato in favore della stessa ricorrente in esecuzione, nel periodo che va dall'1/11/2011 al 31/8/2013, del Contratto d'appalto del 26/8/2011 avente ad oggetto il servizio di igiene urbana in 38 Comuni, con la conseguenza che ad oggi vanterebbe un credito di euro 16.680.104,34 per sorte capitale, oltre a euro 7.000.000,00 per interessi di mora.

Ha, in tal modo, aggiunto che non le è stato neanche consentito di portare in compensazione il suddetto ingente credito con i debiti contributivi e tributari, a fronte del rifiuto degli enti presposti e della sentenza del tribunale di Catania, datata 3/5/2021 (pronunciata a definizione del procedimento iscritto al n. 11480/2019 R.G. e gravata di appello), che ha negato che la certificazione ottenuta

dalla _____, ex art. 85 L.R. 8/2018, sia utilizzabile ai fini della compensazione con propri debiti nei confronti dell'erario ai sensi dell'art. 28quater del D.P.R. n. 602/1973.

Ha, quindi, ritenuto la necessità di avvelersi degli istituti qui in rilievo, in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Catania (con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24/6/2022) sulla compensabilità o meno del proprio credito, con l'intenzione di avviare trattative con gli enti impositori (INPS e Agenzia delle Entrate) per ridurre l'esposizione debitoria e ulteriormente rateizzarla.

In tale contesto:

- all'interno dell'allegato n. 12 del ricorso (rubricato "Piano semestrale e azioni") la ricorrente ha riportato i flussi finanziari previsionali attivi e passivi da giugno a novembre 2022, calcolati, rispettivamente, prendendo in considerazione i flussi con le rateizzazioni in favore dell'"ERARIO" e quelli in totale assenza di tali rateizzazioni, leggendosi ivi che *"Le azioni che si intraprendono si sostanziano nella negoziazione con Agenzia delle Entrate al fine di ottenere l'abbattimento e la dilazione del debito tributario, così come previsto dal ricorso e la sospensione dal pagamento delle rate per il periodo previsto dal DL 118/2021. Tale azione comporterebbe una evoluzione del cashflow diversa, come si può vedere sotto"*;
- nell'allegato 13 del ricorso, contenente una dichiarazione del legale rappresentante della società, si legge che _____ *possa essere risanata dal punto di vista finanziario mediante il pagamento dilazionato delle imposte e dei contributi con l'abbattimento del debito complessivo attualmente in essere, comprensivo di sanzioni, oneri ed interessi, di una percentuale di circa il 40%*.

A fronte di ciò, nella relazione dell'esperto nominato, la cui predisposizione è stata richiesta da questo Giudice con il decreto dell'1/6/2022 in esplicito richiamo alle *"indicazioni operative di cui al punto 6.3. della Sezione III del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021"*, così si legge:

"In data 17.05.2022, _____ apriva la procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021, cui faceva seguito in data 25.05.2022 la nomina del sottoscritto quale esperto indipendente e la relativa accettazione.

Le parti venivano convocate per il 30 maggio successivo (doc. 1), mediante videoconferenza, cui partecipavano il legale rappresentante, _____, o, il Direttore Amministrativo,

_____ , nonché i consulenti esterni nominati dall'impresa ed i collaboratori del sottoscritto nelle persone dell' _____

Il sottoscritto illustrava agli esponenti aziendali ed ai loro consulenti i principali connotati della procedura ed acquisiva ulteriori elementi utili a comprendere la situazione aziendale, con

particolare riferimento ai principali fattori di difficoltà, ai fini di verificare, sia pur in via preliminare, l'esistenza di una continuità aziendale e di una concreta possibilità di risanamento. L'ampia e dettagliata relazione del legale rappresentante evidenziava quanto già evincibile dalla documentazione prodotta sia in ordine ai fattori scatenanti la situazione di difficoltà aziendale che in ordine alla continuità dell'attività, messa a repentaglio dall'esigenza di fare fronte, senza dilazione, al rilevante debito fiscale maturato in ragione degli eventi descritti anche in seno al ricorso. Per il resto l'azienda, ad un esame dei documenti ufficiali depositati nella piattaforma, appariva in corso di regolare esercizio e non evidenziava problematiche di altra sorta, essendo regolare nei pagamenti con i fornitori e in generale negli altri adempimenti di legge, fatta eccezione per quanto risultante dalle allegate certificazioni relative ai debiti erariali. Nel corso dell'incontro il legale rappresentante mi chiedeva di chiarire quale fosse il regime applicabile a seguito dell'avvio della procedura di composizione negoziata; il sottoscritto aveva modo di illustrare come tale evento non fosse di per sé suscettibile di determinare alcun arresto di eventuali azioni verso il patrimonio aziendale, né sortisse, in termini automatici, alcun effetto protettivo. Il legale rappresentante illustrava allora l'esigenza di sospendere i pagamenti erariali, quanto meno in parte, al fine di garantire piena continuità all'attività aziendale, considerando anche come in data prossima fosse prevista una decisione sulla possibilità di compensare le somme dovute dall' , inizialmente concessa, sia pur in sede cautelare, e poi negata con la sentenza di merito oggetto di gravame. Il sottoscritto illustrava come tale effetto fosse possibile solo a condizione che venissero richieste, e successivamente confermate, specifiche misure protettive, evidenziando come la situazione aziendale non necessitasse di una protezione assimilabile a quella generale prevista per le imprese in crisi conseguente al deposito della domanda di concordato, stante la regolarità dei pagamenti e la gestione corrente di tutte le attività aziendali, dovendosi limitare ai soli crediti erariali i fattori di criticità. È peraltro evidente che la mancata possibilità di onorare l'ingente debito fiscale, ove lo stesso non sia oggetto di compensazione ovvero in ogni caso di rinegoziazione, inciderebbe in maniera esiziale sulla continuità dell'attività aziendale. Peraltro, ove l'azienda dovesse cessare di operare, verrebbero altresì meno tutte le possibili fonti di rimborso, sia pur dilazionato o parziale, dello stesso debito fiscale, in quanto l'impresa ha un rilevante valore di avviamento dato dalla quantità e dalla qualità delle commesse, connotandosi peraltro nel settore per un particolare rispetto dei valori dell'etica e della legalità. In sostanza il valore della continuità aziendale appare oggi da preservare sia in ragione dell'interesse dell'Erario di rientrare, almeno in parte e nel tempo, dei propri crediti, sia perché più in generale l'impresa opera in un settore assai delicato, dove spesso si assiste a infiltrazioni di carattere criminale, e garantisce una occupazione regolare a migliaia di dipendenti, altro profilo che non

appare secondario evidenziare. Sotto altro profilo, per quanto ancora preliminarmente, il sottoscritto ha potuto verificare come l'attività aziendale presenti un corretto equilibrio economico ed appaia in grado di generare flussi di cassa utili al servizio del debito, se opportunamente dilazionato ed eventualmente ridimensionato, nei termini che risulteranno ad esito delle azioni giudiziarie in corso. In tal senso si veda il piano finanziario depositato in seno al ricorso, per misurare gli effetti sul cash flow aziendale delle misure protettive (all. 12), confrontato con l'ordinario andamento aziendale; la lettura evidenzia come il solo effetto sospensivo è suscettibile di creare un cash flow costantemente positivo in tutti i mesi, sicché anche da questo si può evincere come la società generi risorse sufficienti ad un pagamento rateale. In tal senso appare credibile anche la dichiarazione del legale rappresentante in ordine alla ragionevole perseguibilità di un programma di risanamento (all. 13). Vi sono dunque, a parere dello scrivente, tutte le condizioni per procedere ad un adeguato piano di risanamento aziendale, che salvaguardi la piena continuità aziendale, tuttora in atto, e con essa l'occupazione dei dipendenti e la prosecuzione del rilevante servizio pubblico offerto.

I prossimi passi che saranno intrapresi, pertanto, consistono nella presa di contatto con l'Agenzia delle Entrate, peraltro destinataria dell'odierno ricorso e dunque già informata, al fine di costituire un tavolo di confronto nell'ambito di cui esplorare le condizioni formali e sostanziali per addivenire ad una definizione della debitoria, considerando anche l'impatto di istituti di cui si sta discutendo in sede legislativa (es. rottamazione quater) ed in generale le possibilità offerte dall'ordinamento (es. Transazione Fiscale). Si evidenzia, peraltro, come l'esito positivo della composizione è suscettibile di determinare l'applicazione di misure premiali (art. 14), di natura esclusivamente tributaria: riduzione degli interessi e delle sanzioni dovute, possibilità di rateizzare il debito tributario per imposte dirette ed indirette e, non ultimo, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 88 comma 4-ter del D.P.R. n. 917/86, in tema di sopravvenienze attive, e di cui all'art. 101 comma 5 del D.P.R. 917/86, in tema di deducibilità delle perdite su crediti. Tale argomento suggerisce, dunque, un particolare favor proprio dal punto di vista tributario per l'istituto, sicché si ritiene che l'Erario possa favorevolmente predisporre ad una ragionevole definizione della situazione, ancorché la sola applicazione di tali benefici non sia di per sé in grado di risolvere autonomamente le problematiche, pur potendo contribuire a farlo. Nelle more di tali trattative e nel corso delle medesime, l'assunzione delle richieste misure protettive non è di pregiudizio per le ragioni dell'Erario, considerando come l'impresa presenti un consolidato portafoglio clienti, quasi tutti di natura pubblica. Infine, in ragione della natura delle misure richieste e delle prevedibili tempistiche di esame della situazione e di negoziazione con l'Erario, si ritiene che il termine di cui all'art. 7 comma 4 non possa essere inferiore a 90 giorni e sia

auspicabilmente pari a 120, massimo previsto per legge e prorogabile di pari misura, considerando anche la prossima pausa estiva e la non computabilità del periodo feriale, trattandosi di procedimento cautelare. Ciò peraltro potrebbe auspicabilmente consentire di conoscere le conclusioni della Corte d'Appello sul gravame avverso la sentenza sfavorevole del Tribunale di Catania sul profilo della compensabilità dei crediti verso - giunta dopo due gradi cautelari invece favorevoli all'azienda, a dimostrazione della obiettiva disputabilità e complessità della questione - la cui udienza di precisazione delle conclusioni è fissata per il prossimo 24 giugno. Ciò anche al fine di dimensionare correttamente il programma di risanamento. Conclusioni Per quanto sopra illustrato e per quanto occorrer possa, il sottoscritto esprime parere favorevole alla concessione delle misure protettive richieste dall'imprenditore nelle modalità e termini che l'on. Collegio riterrà di concedere".

Da quanto sopra, emerge come, in effetti, la ricorrente non abbia coerentemente esposto le ragioni che abbiano condotto al maturare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, dell'ingente esposizione debitoria per oltre (nel complesso) euro 79.000.000,00 (per poco meno di euro 63.000.000,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per oltre euro 16.000.000,00 nei confronti dell'INPS).

E infatti, la causa della crisi viene a essere indicata in ricorso esclusivamente nell'indampimento della controparte con riguardo a un contratto risolto ormai quasi nove anni fa, a fronte di una certificazione prodotta dall'INPS (in assenza di dettagli quanto all'epoca di maturazione dell'esposizione debitoria di natura tributaria) che attesta debiti (in questa sede non contestati) non onorati insorti anche in epoca assai recente (anno 2021) per rilevanti importi (analogamente è a dirsi per i crediti tributari non ancora iscritti a ruolo per euro 16.649.408,66, il cui ammontare ha formato oggetto, tra l'altro, delle dichiarazioni rese dall'Agenzia delle Entrate all'udienza del 9/6/2022).

Ne viene che rimane non immediatamente comprensibile se la crisi dedotta sia frutto di uno o più eventi contingenti e non replicabili in futuro o, al contrario, dell'andamento e della gestione dell'attività di impresa a prescindere da tali eventi, soprattutto ove si osservi che, dinanzi all'unico risalente evento che sarebbe all'origine della crisi, le voci debitorie di gran lunga più rilevanti e individuate in ricorso e nella relazione dell'esperto come idonee a mettere in discussione la continuità aziendale siano solmente quelle, anche di recente insorgenza, maturate nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, la ricorrente ha omesso di specificare, in raffronto alla situazione pregressa (ragioni della crisi e della maturazione del debito via via negli anni) e per come evolutasì, quali sarebbero i presupposti fattuali che consentano di affermare adesso la praticabilità del risanamento nell'affermata continuità con l'attuale andamento corrente, senza che occorra adottare (pur potendo

legittimamente mancare allo stato un piano d'impresa) iniziative diverse dai generici “*abbattimento*” e “*dilazione del debito tributario*” (v. all.to 12 cit.).

Non si evince in atti, secondo i criteri descritti dal citato decreto dirigenziale, nemmeno il rapporto tra il debito tributario e contributivo (in gran parte oggetto di rateizzazione e che la ricorrente in questa sede deduce di non essere in grado di adempiere per il futuro) e l'ammontare annuo dei flussi al servizio dello stesso.

E' significativo che:

- nell'allegato n. 12 la ricorrente abbia espresso flussi previsionali per un breve arco temporale (da giugno a novembre 2022), disquisendo del solo debito tributario ed esponendo ivi, per come anticipato, iniziative che consisterebbero in generiche e non meglio precisate trattative volte ad abbattere e dilazionare il solo debito tributario;
- nell'allegato n. 13 il legale rappresentante della società abbia dichiarato che *possa essere risanata dal punto di vista finanziario mediante il pagamento dilazionato delle imposte e dei contributi con l'abbattimento del debito complessivo attualmente in essere, comprensivo di sanzioni, oneri ed interessi, di una percentuale di circa il 40%*”.

E' appena il caso di osservare come in questa sede non possa essere obliterato un percorso logico-argomentativo al termine del quale ricavare il rapporto tra tutto il debito (che qui, a discapito della tabella dei flussi di cui al citato all.to n. 12, riguarda sia quello tributario, sia quello contributivo), per cui vengono richieste le misure, e l'ammontare dei flussi al servizio dello stesso, così da ottenere, allo stato, un quadro attendibile idoneo, per un verso, a giustificare la non necessità di iniziative di ristrutturazione aziendale e, per un altro verso, a intavolare le trattative con riguardo alla falciatura del medesimo debito per una ragionevole percentuale, che, contrariamente a quanto si legge nell'all.to n. 13 prodotto dalla ricorrente (e dianzi citato), potrebbe essere determinata in questa fase anche per approssimazione, ma pur sempre sulla base di dati e indici ben individuati e attendibili, avendo comunque sullo sfondo la necessità che la falciatura proposta venga poi messa a confronto (se del caso in una fase successiva) con l'alternativa liquidatoria (per la collocazione sistematica affermata dalla giurisprudenza di legittimità dell'art. 182 ter L.F. nella disciplina della risoluzione della crisi di impresa v. per tutte: Cassazione civile sez. un., 22/11/2021, n. 35954).

I superiori dati e indici, peraltro, non sono stati sviluppati neanche tenendo conto degli scenari alternativi in ipotesi di riforma o conferma della sentenza del tribunale di Catania e possibilità di compensazione, o meno, del proprio minor credito.

La relazione depositata in data 6/6/2022 dall'esperto nominato, e prima riportata, patisce le medesime lacune.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, in questa sede si può prescindere dall'indagare se sia possibile, in ossequio alla qualificazione già operata, pronunciare una misura cautelare della tipologia di quella qui in esame, cioè la sospensione dei pagamenti nei confronti di determinati creditori (misura che, sostanzialmente, non sarebbe volta alla tutela del patrimonio o dell'impresa, ma a produrre in via diretta e d'urgenza effetti giuridici del tutto analoghi a quelli previsti dall'art. 169 bis L.F. - ove mai si ritenesse applicabile anche ai crediti disciplinati dall'art. 182 ter L.F. - benché la parte non abbia fatto chiaro riferimento alla volontà di avvalersi dell'istituto del concordato preventivo).

E ciò perché, tirando le conclusioni del ragionamento sin qui svolto, tanto per la misura cautelare (sospensione dei pagamenti), quanto per la misura protettiva (inibizione dell'azioni esecutive) non sono postulate le serie ragioni per cui queste, in una prospettiva di effettivo avvio di un complessivo percorso di risanamento, dovrebbero essere, rispettivamente, concesse e confermate selettivamente con riguardo ai soli creditori istituzionali sopra individuati, così come evidenziato nelle proprie difese dall'INPS.

I chiesti provvedimenti vanno, di conseguenza, denegati.

La novità delle questioni giuridiche affrontate, connotate da complessità, integra i presupposti di legge per compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Denega i chiesti provvedimenti e, per l'effetto, non concede e non conferma, rispettivamente, le misure volte a sospendere i pagamenti dei debiti pregressi iscritti a ruolo o oggetto di invito bonario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e a disporre l'inibizione di ogni procedura esecutiva sul patrimonio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al registro delle imprese, ex art. 7, comma 7, del D.L. n. 118/2021.

Catania, 14 giugno 2022

IL GIUDICE DESIGNATO

dott. Fabio Letterio Ciruolo